

Allegato A)

DISCIPLINARE PER LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO E DI CONSULENZA LEGALE

ART. 1 - Oggetto

Il presente disciplinare regola i criteri, i requisiti e la procedura per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio del Comune di Pieve Ligure (GE) dinanzi agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado. A tal fine viene istituito un elenco di Avvocati del libero Foro, singoli o associati, di seguito "elenco", in cui iscrivere i professionisti ai quali affidare incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente e del personale dipendente, ivi compresa l'eventuale assistenza nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita di cui alla Legge n. 162/2014.

In particolare, esso disciplina il conferimento degli incarichi di patrocinio legale secondo i criteri generali dell'azione amministrativa di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, efficacia ed efficienza, rotazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici). In osservanza dei sopra richiamati principi, quest'amministrazione è tenuta a definire le procedure di affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso, garantendo adeguate forme di pubblicità e di tutela della concorrenza.

Gli incarichi conferiti a professionisti esterni all'Ente, non attinenti ad attività di contenzioso o di precontenzioso, e comunque gli incarichi diversi da quelli previsti dall'art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, se relativi ad attività di consulenza, studio o ricerca, destinati a sfociare in un parere legale, restano disciplinati, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii e dall'art. 110, comma 6, del D. Lgs n. 267/00, dalla vigente normativa in materia.

Art. 2 – Istituzione Albo comunale degli avvocati

Per l'affidamento degli incarichi professionali legali è istituito un apposito Albo Comunale aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Sezione B- CONTENZIOSO EDILIZIO/URBANISTICO

Sezione C- CONTENZIOSO CIVILE

Sezione D- CONTENZIOSO LAVORISTICO

Sezione E – CONTENZIOSO PENALE

Sezione F - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Sezione G – CONTENZIOSO CONTABILE AVANTI LA CORTE DEI CONTI

Presso ciascuna sezione verrà creata una sottosezione relativa agli avvocati abilitati al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione.

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Ufficio Segreteria, di avviso pubblico da pubblicare sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.

L'elenco così formato avrà valore illimitato nel tempo. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'ente si riserva di aggiornare con periodicità trimestrale il predetto elenco. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

Non è inoltre previsto un numero massimo di iscritti.

Art. 3 – Requisiti per l’inserimento nell’elenco

Nell’elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013, in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall’ordine di appartenenza, in relazione all’esercizio della propria attività professionale;
- comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l’iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae – professionale;
- non aver ricevuto incarichi per contenziosi contro il Comune negli ultimi due anni.

Non possono essere iscritti nell’Elenco coloro che al momento dell’iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell’elenco promuovano giudizi avverso l’Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi del Comune sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Art. 4 – Iscrizione nell’Elenco

L’iscrizione all’elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l’indicazione delle sezioni (massimo tre) dell’elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. Nella richiesta di iscrizione si dovrà altresì precisare l’abilitazione al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione.

L’istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a. Autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati presso il foro di competenza con l’indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data;
- l’assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica amministrazione; - di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale;
- numero codice fiscale e numero partita Iva;

b. Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’Elenco a cui chiede l’iscrizione;

c. Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato;

d. Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato dal Comune per i propri dipendenti,

con impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

e. L'impegno a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari all'Ente, in caso di nomina, un parere scritto preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio e per eventuali transazioni relative al giudizio per cui sono stati incaricati,

f. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi al legale delegato.

Art. 5 –Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo

La decisione in ordine alla necessità di costituirsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla relazione del responsabile del settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.

Il responsabile del Settore Affari Generali, con determinazione, provvede all'affidamento dell'incarico legale, avendo precedentemente attivato una procedura comparativa nei confronti di un numero selezionato di avvocati iscritti nella sezione attinente dell'Albo.

Il responsabile, visti i curriculum vitae degli iscritti all'Albo, tenuto altresì conto del necessario rispetto del principio di rotazione degli inviti, procede ad invitare a presentare un preventivo un numero fra i 3 e i 5 legali iscritti all'Albo, ferma restando la possibilità di invitare un numero di avvocati anche superiore a cinque, ma non inferiore a tre.

Agli avvocati invitati alla procedura comparativa verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e verrà richiesto di comunicare entro tempi indicati una "parcella preventiva".

E' consentita la deroga al principio di rotazione nei casi di prosecuzione, consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti e nei casi di esito vittorioso o di non soccombenza in uno dei gradi precedenti e salvo comunque previsione di tale facoltà nella procedura di affidamento iniziale.

A seconda della complessità/importanza della causa, il criterio del "massimo ribasso" dovrà esser affiancato da una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, tenendo altresì conto della specifica esperienza nell'ambito della materia oggetto di affidamento, Inoltre, se ritenuto necessario o comunque opportuno, il responsabile potrà invitare i legali preventivamente individuati a sostenere un colloquio, nel corso del quale quest'ultimi potranno presentare una relazione o un progetto riferiti all'oggetto dell'incarico.

In ogni caso l'affidamento dovrà dare atto della congruità del preventivo rispetto alle tariffe professionali vigenti.

Agli avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'albo comunale, come elencate al precedente art. 3, in particolare con riferimento al permanere dell'assenza di "conflitto di interesse" per altri incarichi eventualmente svolti.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio o per attività procuratorie fuori dal Distretto della Corte d'Appello di Genova. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato incarico unico ai fini del compenso, nei limiti di quanto prevede il D.M. n. 55/2014.

Qualora vi siano ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, si può procedere all'affidamento diretto di un incarico dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione.

Si può altresì procedere ad un affidamento diretto dell'incarico in caso di procedura deserta andata deserta ovvero in caso di unicità soggettiva della prestazione oggetto dell'incarico.

Art. 6 – Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate senza ulteriori oneri per l'Ente:

- a) L'indicazione del valore della causa;
- b) Obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 7;
- c) Obbligo del professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d) Obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- e) Obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- f) Obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

Art. 7 – Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

Il corrispettivo (onorario) al professionista esterno sarà determinato assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alle tabelle forensi allegate al DM n. 55 /2014. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, quest'ultimo potrà essere scelto secondo il criterio del massimo ribasso.

Art. 8 – Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco o non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;

Art. 9- Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi sono resi

pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantire la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune di Pieve Ligure (GE) al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo on line e sul portale Web dell'Ente.

Art. 10- Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense del 31/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2014.

Art. 11 – Disposizioni transitorie

Nelle more dell'istituzione dell'Albo degli Avvocati dell'Ente, il conferimento degli incarichi avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa idonea indagine di mercato.